

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
IN TEMA DI**

“INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA”

ALLEGATO A

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Maggio 1996 - Delega di funzioni del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale, on. Livia Turco.
- Decreto Ministro Affari Esteri del 27 dicembre 1996 - Programmazione dei flussi di immigrazione per l'anno 1996.
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1996 per l'istituzione di una Commissione per la redazione di un disegno di legge organica in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini di uno Stato non membro dell'Unione Europea.

1996

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 129

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica.

2) Affari regionali:

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; la costituzione e la nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i) la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo, e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3500

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Livia Turco in materia di solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è stato conferito l'incarico per la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

4-5-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 121

Decreto:

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale on. Livia Turco, deputato al Parlamento, è delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le politiche per la famiglia, avvalendosi anche dell'Osservatorio permanente sulla famiglia;

b) le politiche per i minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale — anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», avvalendosi anche dell'Osservatorio nazionale per i problemi dei minori e del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia;

c) le politiche per l'adozione, assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e, con riferimento all'adozione internazionale, iniziative di modifica della legislazione, anche in relazione ad accordi internazionali;

d) le politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante l'attuazione ed il coordinamento dei programmi dell'Unione europea denominati «Gioventù per l'Europa» e «Servizio volontario europeo per i giovani»;

e) le politiche per gli anziani, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

f) le politiche contro l'esclusione sociale ed in particolare le azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

g) la costituzione di una banca dati finalizzata all'elaborazione delle politiche sociali nelle materie delegate e al collegamento con le attività delle altre amministrazioni pubbliche ed in particolare delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

h) la definizione di interventi riguardanti i servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettori di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, nonché mediante forme di sostegno e collaborazione con i soggetti del «terzo settore»;

i) il coordinamento delle iniziative relative all'accoglienza di immigrati, profughi e nomadi;

l) le politiche per contrastare il diffondersi delle alcol dipendenze;

m) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero, in particolare nell'Unione europea, nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Il Ministro è altresì delegato:

1) a promuovere la riforma dei servizi sociali;

2) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

3) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

4) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

5) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro già denominato per gli affari sociali o per la famiglia e la solidarietà sociale;

6) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

7) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

8) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

96A3501

11-2-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 2

indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia,

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di

programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salvo le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

97G0044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 dicembre 1996.

Programmazione dei flussi d'immigrazione per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, e in particolare gli articoli 1, 2, 8, 9, e 10;

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal Ministero degli Affari Esteri, e in particolare i seguenti punti in essa evidenziati:

a) il persistente ed elevato livello di disoccupazione a livello nazionale in un quadro caratterizzato peraltro da disparità anche sensibili delle condizioni del mercato del lavoro sul territorio;

b) la presenza di un elevato numero (circa 95.000 unità) di lavoratori non comunitari iscritti alle liste di collocamento;

c) la presenza di un numero elevato e crescente (stimabile in oltre 300.000 unità) di cittadini stranieri non comunitari presenti con regolare permesso di soggiorno che li abilita allo svolgimento di attività lavorative, ma privi di un regolare rapporto di lavoro;

d) la necessità di favorire l'assorbimento in un contesto di regolari rapporti di lavoro delle categorie di cittadini non comunitari menzionate nei commi b) e c);

e) il diritto al ricongiungimento familiare, avendo cura di accertare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986 e il connesso diritto, dopo 12 mesi dalla data d'ingresso nel Paese, di accedere al mercato del lavoro;

f) la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra ai quali dovrebbe essere permesso, durante il soggiorno provvisorio nel Paese, lo svolgimento di attività di lavoro e di studio;

g) che gli sfollati di cui al comma precedente, provenienti prevalentemente dalla ex Jugoslavia, sono circa 56.000 e che, di essi, 53.000 hanno ottenuto anche il permesso di lavoro in aggiunta a quello di soggiorno per motivi umanitari;

1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 34

Considerato che sempre più significativa è la componente dell'immigrazione che arriva nel nostro paese per ragioni non direttamente collegate al settore produttivo e al mercato del lavoro e che, una volta in Italia, diventa una quota importante dell'offerta di manodopera straniera;

Considerato l'andamento del mercato del lavoro e dei flussi d'ingresso di cittadini non comunitari, quale può essere rilevato nei dati menzionati nella relazione di accompagnamento al decreto, e in particolare l'opportunità concessa dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996 ai cittadini dei paesi non comunitari presenti in Italia di regolarizzare rapporti di lavoro in atto;

Considerato che anche nel 1996 i ricongiungimenti familiari che verranno autorizzati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 943/1986, consentiranno l'ingresso di circa 15.000 cittadini stranieri non comunitari, e che ad essi potranno aggiungersi altri ingressi per ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, ed il cui numero non è prevedibile;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa essere utilizzata la possibilità di chiamata prevista dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la possibilità di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerato che con il decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, sono state previste e disciplinate con gli articoli 1, 2, 3, le condizioni di ingresso e di soggiorno per lo svolgimento di lavori di carattere stagionale, il che consente di programmare per il 1996 flussi di lavoratori appartenenti a paesi non comunitari in modo specifico per tale categoria di impiego;

Tenuto conto delle osservazioni e delle indicazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sul decreto di programmazione dei flussi relativo al 1995, con particolare riguardo all'importanza che deve essere assegnata alla programmazione di interventi nel settore socio-culturale e dell'integrazione degli immigrati;

Considerata la necessità di continuare, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni, nella programmazione di iniziative per migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, in particolare attraverso l'adozione di misure e la realizzazione di adeguati interventi sul piano delle strutture abitative, sociali e medico-assistenziali, soprattutto nelle aree di maggior concentrazione di lavoratori per l'espletamento di attività di carattere stagionale;

Considerato che il decreto-legge del 16 luglio 1996, ha previsto all'art. 3, comma 2, l'utilizzo del fondo previsto

dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per l'attuazione di interventi di carattere socio-assistenziali a favore dei lavoratori di cui al presente decreto;

Considerato l'impegno assunto dal nostro paese nei confronti dei profughi della ex-Jugoslavia che, se pur temporaneamente, incidono sul fenomeno dell'immigrazione in Italia, tanto più se, come è prevedibile, una parte di essi approfitterà della possibilità offerta dall'art. 10 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro;

Considerata la necessità di predisporre conformemente a quanto prevede l'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge del 16 luglio 1996, un piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario;

Considerato l'impegno fin qui svolto da parte del Governo nella individuazione dei fabbisogni e dei relativi interventi normativi volti alla tutela dei minori immigrati e della salute pubblica;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati provvedimenti nelle sedi competenti;

Considerata l'opportunità di curare una gestione dei flussi, in sintonia con quanto previsto nel decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, e in linea con le indicazioni contenute nel presente decreto, anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con i paesi di maggior rilevanza per il flusso migratorio verso l'Italia, in particolare quelli delle regioni più vicine;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1996 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/86, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) cittadini non comunitari ai sensi e alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996, per quanto riguarda lo svolgimento di lavori di carattere stagionale;

c) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi, previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986, e, per altre categorie di cittadini di paesi non comunitari, alle condizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

11.2.1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 34

Art. 2.

Gli ingressi per lavoro di cittadini extracomunitari sono fissati in 10.000 per lavoro a tempo indeterminato e in 13.000 per lavoro a tempo determinato.

Essi saranno regolati in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità di offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il lavoro domestico e quello non qualificato.

Art. 3.

Tali limiti potranno essere aggiornati principalmente per lavoro a tempo determinato alla scadenza del secondo e del terzo quadrimestre del 1996 sulla base delle indicazioni quantitative, qualitative e di ripartizione territoriale, fornite dal Ministero del lavoro entro il 10 aprile e il 10 settembre. A tal fine il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni che potranno essere fornite dalla banca dati istituita presso l'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 376 del 16 luglio 1996.

Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

Art. 4.

Analogamente, tali limiti potranno essere aggiornati in funzione delle intese specifiche raggiunte, principalmente per gli ingressi per lavoro a tempo determinato o raccordati a iniziative di formazione professionale, nell'ambito di accordi bilaterali, o multilaterali, che saranno stipulati in materia di cooperazione in campo migratorio con i paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Tali accordi saranno portati all'attenzione della commissione prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 943/1986, incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali previsti dalla Convenzione dell'OIL n. 143/1975 (ratificata con legge n. 158/1981) stipulati per disciplinare i flussi migratori.

Art. 5.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di permessi temporanei di soggiorno abilitanti anche allo svolgimento di attività di lavoro e di studio, a cittadini extra-comunitari di cui sia stato deciso l'accoglimento per ragioni umanitarie.

Art. 6.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuovendo, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro

famiglie, prevista dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e delle analoghe Consulte istituite a livello regionale, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extra-comunitari.

Entro il 1° luglio 1996 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, utilizzando le informazioni che le amministrazioni centrali sono tenute a trasmettere per quanto di rispettiva competenza, entro il 1° maggio 1996; e stabilendo gli appropriati raccordi con le regioni, elabora sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3, una relazione sullo stato e sulle linee programmatiche degli interventi socio-economici, di formazione professionale e sanitari di cui all'articolo precedente, destinati a favorire l'inserimento socio-culturale dei lavoratori extra-comunitari e dei loro familiari, anche allo scopo di stabilire il fabbisogno finanziario per il 1997 e il biennio seguente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
TURCO

97A0998

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti «determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato», pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE G.C.M.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

10692

CONSIDERATA la complessità e la rapida evoluzione del fenomeno migratorio in Italia;

CONSIDERATA la necessità di elaborare una disciplina organica in materia di immigrazione che consenta di superare i limiti della normativa attualmente vigente, finalizzata prevalentemente ad affrontare situazioni di emergenza;

RITENUTO che, a tal fine, in data 14 aprile 1994 il Ministro pro tempore per gli Affari Sociali aveva consegnato il testo provvisorio di un apposito disegno di legge sulla materia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborato dalla Commissione di studio istituita con decreto del Ministro per gli Affari Sociali dell'otto settembre 1993;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di pervenire alla redazione del testo definitivo di tale disegno di legge organica

DECRETA

Articolo 1

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione per la redazione di un disegno di legge organica in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini di uno Stato non membro dell'Unione Europea.



per copia conforme

Caterina

B

Articolo 2

La Commissione è presieduta dal Ministro per la solidarietà sociale Livia TURCO ed è costituita dai seguenti componenti:

- Dott. Guido BOLAFFI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo di Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale;
- Cons. Giovanni BUTTARELLI - Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Legislativo;
- Dr. Giuseppe CACOPARDI - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direttore Generale AA. GG. e Personale;
- Dr. Giulio CAZZELLA - Ministero dell'Interno - Capo Ufficio Studi del Dipartimento di P.S.;
- Avv. Fernanda CONTRI - Avvocato;
- Cons. Giovanni DE CESARE - Ministero degli Affari Esteri - Capo Ufficio Affari Legislativi - Servizio del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi;
- Cons. Giorgio FIDELBO - Ministero di Grazia e Giustizia;
- Cons. Maddalena FILIPPI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale;
- Cons. Renato FINOCCHI GHERSI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo Ufficio Legislativo del Ministro per la solidarietà sociale;
- Cons. Pier Giorgio LIGNANI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi;
- Pref. Sabato MALINCONICO - Ministero dell'Interno - Capo Ufficio Legislativo;
- Dr.ssa Anna NARDINI - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi;
- Prof. Bruno NASCIMBENE - Ordinario di diritto internazionale;
- Dr.ssa Vaifra PALANCA - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali;



[Handwritten signature]
per copia conforme

[Handwritten initials]

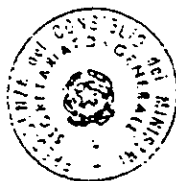
- Cons. Giovanni PEDRAZZOLI - Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l'emigrazione e gli Affari Sociali;
- Cons. Franco TOMMASONE - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Capo Ufficio Legislativo.

Articolo 3

1. La Commissione ha sede presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale, anche per l'espletamento delle funzioni di segreteria, del supporto degli uffici e servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 8 agosto 1996

Benvenuto Pils



per copia conforme

Colonna

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto e registrato al n. 1013
Roma, 12 SET. 1996

IL DIRETTORE
Il Dirigente Generale
F. lo VALENTE

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**ATTUAZIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
IN TEMA DI**

“INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA”

ALLEGATO B

- Circolari emanate dal ministero dell'Interno per diffondere decisioni anche di altre Amministrazioni.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

SERVIZIO STRANIERI

**CIRCOLARI EMANATE
NEL CORSO DEL 1996**

INDICE ANALITICO DELLE CIRCOLARI
EMANATE NEL CORSO DELL'ANNO 1996

- | | | |
|---------------|---|---------|
| 1) Circolare: | Modifiche alla procedura per l'avviamento al lavoro dei lavoratori anche stranieri.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 10.1.96. | pag. 50 |
| 2) Circolare: | Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti alla Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 19.1.96. | 52 |
| 3) Circolare: | Decreto legge n. 22 del 18.1.1996 - Richiedenti asilo - Chiarimenti
N.559/443/227631/12/196/1^Div.del 23.1.96. | 54 |
| 4) Circolare: | Decreto legge 22/96 - Chiarimenti.
N.559/443/227631/12/196/1^ Div. dell'1.2.96. | 56 |
| 5) Circolare: | Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 10.2.96. | 58 |
| 6) Circolare: | D.L. 18.1.1996 n. 22 artt. 10 e 12. Quesiti.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.2.96. | 60 |
| 7) Circolare: | Decreto legge 18 gennaio 1996, n. 22 - Chiarimenti.
N.559/443/227631/12/196/1^ Div. del 26.2.1996. | 62 |
| 8) Circolare: | Richieste di informazioni da parte di cittadini stranieri ed italiani.
N.559/443/225101/19/0/1^Div. del 2.3.96. | 63 |
| 9) Circolare: | Semplificazione delle procedure di regolarizzazione.
N.559/443/227553/12/188/1^Div. del 14.3.96. | 64 |

- 10) Circolare: Vistingresso. Richiesta di accertamenti da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 15.3.96. pag. 67
- 11) Circolare: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 18.3.96. 68
- 12) Circolare: Decreto legge 18.1.1996 n.22 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 82
- 13) Circolare: Disposizioni circa la scadenza dei termini per le istanze di regolarizzazione (circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 96
- 14) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.3.96. 97
- 15) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 17.3.96. 99
- 16) Circolare: Ricongiungimenti familiari. Adozione unica procedura ex art. 11, D.L. 132/96.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.4.96. 101

- 17) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1996-97.
N.559/443/201745/5/15/9/2/1^Div.del 18.4.96. pag. 104
- 18) Circolare: Ricongiungimenti familiari di cittadini di nazionalità ucraina.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 24.4.96. 133
- 19) Circolare: Soci extracomunitari di cooperative di produzione e lavoro.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 26.4.96. 134
- 20) Circolare: Documentazione istruttoria sulle domande d'asilo. Notizie circa precedenti risultanti dal C.E.D.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 7.5.96 136
- 21) Circolare: Falsificazione permessi di soggiorno dei cittadini dello Sri-Lanka (circolare telegrafica).
N.559/443/201084/4/24/1^Div. del 9.5.96. 137
- 22) Circolare: Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea. Agevolazioni di viaggi compiuti dagli scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato Membro.
N.559/443/227572/10/15/108/1^ Div. del 20.5.96. 138
- 23) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.5.96. 140

- 24) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e di diploma universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnici) e Università libere italiane.
Disposizioni per l'anno accademico 1996-'97.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 12.7.96. pag. 142
- 25) Circolare: Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 22.7.96. 146
- 26) Circolare: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e di Diploma Universitario presso Università statali (Università, Istituti universitari e Politecnici) e Università libere italiane.
Disposizioni per l'anno accademico 1996-'97.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 27.7.96. 151
- 27) Circolare: Rilascio dei visti d'ingresso fino a 90 gg. per turismo ed affari a cittadini albanesi. Derubricazione dalla categoria A-2 a quella A-1 della circolare riservata del Ministero Affari Esteri 0002.
N.559/443/102460/2/1/3/1^DIV. del 27.7.96. 156
- 28) Circolare: Decreto Legge 16 luglio 1996 n. 376 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 29.7.96. 158

- 29) Circolare: Visti di reingresso per adulti accompagnati da minorenni.
N.559/443/52/2/8/1^Div. del 27.8.96. pag. 175
- 30) Circolare: Incremento fenomeno immigrazione cittadini albanesi in possesso di permessi di soggiorno totalmente falsi (circolare telegrafica).
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 6.9.96. 177
- 31) Circolare: Direttive impartite agli Uffici Stranieri in ordine alla concessione dei visti d'ingresso (circolare telegrafica).
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 12.9.96. 178
- 32) Circolare: Decreto legge 13 settembre 1996 n. 477 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.9.96. 179
- 33) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 20.9.96. 182
- 34) Circolare: Ricongiungimenti familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 15.10.96. 184
- 35) Circolare: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari disoccupati.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 23.10.96. 185
- 36) Circolare: Mancata conversione in Legge del D.L. n. 477/96 (circolare telegrafica).
N.559/443/227631/12/196/1^DIV. del 12.11.96. 187